

oggi in quella dei due decimi, fu votata nei provvedimenti finanziari, ed accordata poscia per tutto il tempo dell'ultimo esercizio provvisorio.

So bene io in quali miserabili condizioni versino le finanze italiane e i provvedimenti urgentissimi che esse reclamano; e non sarò io quello certo che negherà al Governo i mezzi onde scongiurare in tutto o in parte il disastro che le minaccia. Al pari degli altri nuoce anche a me questo stato di cose, e sento anche io il dovere di venire in aiuto sia col voto, sia con ogni maniera di altri sacrifici, imperocchè penso che lo Stato ha bisogno di esistere, e che la sua esistenza è al di sopra di tutti e di tutto. Ciò nondimeno, nelle angustie che stringono i contribuenti, io non mi sento l'animo abbastanza forte per votare una nuova tassa, persuaso d'altronde che difficile e malagevole assai ne sarà la riscossione; e molto meno io lo potrei prima di avere udita l'esposizione finanziaria, quando ancora non ci furono presentati i bilanci, e prima inoltre di sapere in qual modo sia speso il pubblico denaro.

Ed a conforto di quanto io dico, vi rammenterò la mozione dell'onorevole deputato Ferraris, fatta in una delle ultime sedute della spirata Legislatura, la quale trovò eco sopra tutti i banchi della Camera e che io mi astengo di rileggere in quanto che sono persuaso aver essa lasciato nell'animo vostro una traccia che difficilmente potrà cancellarsi.

Per queste ragioni, io reputo prudente e saggio consiglio quello di assegnare a codesta legge un periodo di vita, il più corto che sia possibile, non più lungo di quello stabilito per l'ultimo esercizio provvisorio. Frattanto l'onorevole ministro delle finanze ci verrà esponendo le sue idee; noi discuteremo i bilanci, e daremo nel tempo stesso mano all'edifizio delle economie, le quali ove sciaguratamente non siano giudicate bastevoli, sarà allora il vero caso di pensare all'aumento delle tasse presenti, se pure meglio non converrà di cancellarne alcuna per crearne delle nuove in sostituzione, ma che sieno meno uggiose e non gravino le classi indigenti, che ricerchino e colpiscano le fonti della vera ricchezza, in una parola, che rendano allo Stato e valgano a trarlo dal baratro spaventevole che minaccia d'inghiottirlo.

Queste sono le ragioni che hanno ispirato il mio emendamento, ed io spero fermamente che la Camera vorrà accoglierlo con favore.

FINALLI, commissario regio. Il primo giorno che io ebbi l'onore di prendere da questo banco la parola avanti alla Camera, deplorai che alla metà del 1867 stessimo ancora discutendo quanto si doveva riscuotere dai contribuenti per il secondo semestre del 1866.

Ora se si accogliesse la proposta fatta dall'onorevole Curzio e dai suoi colleghi che cosa ne avverrebbe? Che non sarebbe per avventura ancora votata la presente legge, che ci verrebbe a mancare la materia imponibile fra le mani, ed entrando nel secondo se-

mestre dell'anno corrente non sapremmo più che cosa riscuotere in conto del semestre stesso.

Io credo che basti questa semplice considerazione perchè, per qualsivoglia riguardo, sia di tesoro, sia di amministrazione, venga senz'altro l'emendamento respinto.

PRESIDENTE. L'onorevole Curzio e suoi colleghi, credo abbiano inteso proporre un emendamento all'articolo 4.

CURZIO. Sì, le parole mutate sono sottolineate.

PRESIDENTE. Intendo. Ma stando al modo nel quale esso era stato intitolato, credeva dapprima che avessero proposto un articolo *ex integro*, un articolo addizionale; ora però vedo chiaro che avevano inteso proporre un emendamento all'articolo 4.

Posto questo, io debbo porre anzitutto ai voti quello che era articolo 3 nel progetto della Commissione e che ora, per i due articoli addizionali che sono già stati votati, diventa articolo 5:

« La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, è abolita.

« Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

« Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali. »

(È approvato.)

Ora do lettura dell'articolo 4 divenuto 6.

« Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal primo luglio 1866, a tutto l'anno corrente 1867.

« Quanto alle provincie venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867. »

Come hanno inteso, gli onorevoli Curzio, Volpe ed altri propongono che il primo paragrafo di quest'articolo sia così modificato:

« Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1° luglio 1866 fino a tutto giugno 1867. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 4 ora 6.

(È approvato.)

Articolo 5 ora 7...

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Poichè la Camera sembra disposta a rimandare la discussione a domani, darò ora comunicazione di un telegramma che mi è stato trasmesso dal sindaco di Napoli, e che ricevo in questo momento. Esso è in questi termini:

(*Segni di attenzione.*)

« Oggi ebbero luogo solenni esequie a Carlo Poerio.

« Le Commissioni del Parlamento e del municipio di